

Allegato alla deliberazione  
di Consiglio Comunale  
n. 114 in data 23.11.93

REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI  
ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

IL SINDACO  
(Guagliumi Gianni)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Dott. Moreno Tommasini)

--TITOLO I--  
NORME GENERALI

-Art. 1 - Finalità  
-----

1. Con il presente regolamento il comune determina i criteri e le modalità, per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari, l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere di cui al successivo art.7, a persone ed enti pubblici e privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990 numero 241. L'obiettivo è quello di assicurare la massima trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche e delle utilità sociali a cui sono destinate, ed il rispetto dei valori posti dallo statuto del comune, con particolare riferimento all'art.1 dello stesso, che pone le basi fondamentali a cui si deve ispirare tutta l'attività dell'Ente Locale nella gestione della comunità che amministra.

-Art. 2 - Osservanza delle norme regolamentari  
-----

1. L'osservanza dei criteri, delle modalità e delle procedure stabilite dal presente regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo alle disposizioni normative che agli stessi si riferiscono.

-Art. 3 - Pubblicità e diffusione del regolamento  
-----

1. Gli atti relativi alla concessione di benefici economici sono pubblicati all'albo pretorio del comune, per la durata prevista dalla legge.

2. La giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità comunale.

3. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste dal regolamento di cui all'art 7 della legge 8.6.990, n.142.

4. Il rilascio di copia del presente regolamento avviene con le modalità previste dall'Amministrazione Comunale per il rilascio di documenti.

--TITOLO II--  
TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE

-Art.4 - Descrizione delle provvidenze  
-----

1. Sono oggetto del presente regolamento le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alla controparte. Possono di norma articolarsi:

a) Sussidi, sovvenzioni, contributi annuali, contributi una-tantum, ecc., allorché le provvidenze hanno una natura puramente economico-finanziaria e quindi consistono in versamenti a terzi di somme di denaro;

b) Vantaggi economici, allorché le provvidenze consistono nella concessione in uso gratuito o agevolato di beni mobili o immobili di proprietà comunale, ovvero nella disponibilità del comune. Si configurano come tali anche prestazioni erogate con l'ausilio di personale comunale.

- Art.5 - Ambiti esclusi dalla normativa del regolamento  
-----

1. Non ricadono nella disciplina del presente regolamento e seguono pertanto procedure autonome:

a) L'assegnazione di contributi economici a persone fisiche in difficoltà socio economica, disciplinata con apposito regolamento comunale;

b) Le provvidenze conseguenti a rapporti convenzionali od accordi formalizzati con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni tra le parti;

c) Le provvidenze conseguenti a rapporti derivanti dalla partecipazione del comune a consorzi, associazioni, comitati, ecc;

d) I trasferimenti a soggetti terzi a titolo di rimborso nelle spese sostenute per iniziative organizzate congiuntamente;

e) Ogni altro intervento finanziario o di contenuto materiale che non abbia i caratteri della liberalità e sussidiarietà.

-Art. 6 - Provvidenze non ammissibili

-----  
1.L'amministrazione comunale non concede interventi economici finanziari di qualsiasi genere e/o natura a favore di terzi, che siano riconducibili a concessione di somme di denaro, fatta eccezione per i contributi già in essere, previsti in norme regolamentari preesistenti o da prevedersi, data la loro peculiarità, con l'adozione di norme specifiche;

-Art. 7 - Provvidenze ammissibili

-----  
1.L'amministrazione comunale per facilitare e favorire lo svolgimento delle attività svolte da terzi e previste nel presente regolamento, nei diversi settori d'intervento e per attività rivolte alla popolazione di crevalcore senza perseguire fini di lucro, può concedere le seguenti provvidenze:

A) concessione in suo gratuito o agevolato (con riduzione del corrispettivo di norma richiesto) dei propri beni immobili o mobili e/o di quelli che rientrano nelle proprie disponibilità;

B) concessione gratuita di prestazioni d'opera o la realizzazione di servizi erogati con l'ausilio di personale comunale;

2.La concessione d'uso gratuito di beni immobili o mobili e/o di prestazioni gratuite erogate con personale dell'Amministrazione comunale è prevista solo ed esclusivamente per quelle attività svolte gratuitamente a favore della popolazione in generale, o nel caso in cui l'utile ricavato venga destinato a scopi di beneficenza;

3.La concessione d'uso agevolato di beni immobili e mobili è prevista per tutte quelle attività che seppure svolte a favore della popolazione e senza perseguire scopi di lucro, pongono a carico dei partecipanti una compartecipazione alle spese della stessa.

4.La concessione d'uso agevolato di beni immobili o mobili deve prevedere a carico del richiedente il versamento di una quota a parziale copertura del corrispettivo di norma richiesto per la concessione a terzi dello stesso bene.

5.L'entità della compartecipazione è definita di anno in anno dal consiglio comunale nella relazione programmatica allegata al bilancio di previsione annuale.

--TITOLO III--  
PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE  
DELLE PROVVIDENZE

-Art. 8 - Modalità di concessione in uso gratuito o agevolato d'impianti,

-----  
locali, strutture ed attrezzature di proprietà comunali  
-----

1.I soggetti, che verranno individuati dal presente regolamento , che intendono beneficiare dei vantaggi economici derivanti dall'uso gratuito o agevolato dei beni immobili o mobili di proprietà o in disponibilità dell'Amministrazione Comunale, dovranno presentare una apposita istanza di concessione al sindaco.

Alla domanda dovranno essere allegati, in copia, il programma dell'attività che s'intende svolgere o i progetti riguardanti le iniziative e/o le manifestazioni da realizzare con l'ausilio dei beni richiesti in uso.

2.La concessione in uso gratuito o agevolato, dei beni patrimoniali o disponibili del comune, a enti, associazioni, comitati e privati cittadini, per attività a carattere permanente o svolte con continuità, verrà di volta in volta disposta con l'approvazione di una convenzione, da attivarsi con un apposito atto della giunta comunale, che verrà rinnovata annualmente.

3.La concessione in uso gratuito o agevolato dei beni patrimoniali del comune per attività occasionali, estemporanee e/o discontinue verrà di volta in volta disposta con atto adottato dal sindaco.

4.Le concessioni suddette, saranno subordinate alle necessità d'uso, proprie dell'attività comunale, alle concessioni eventualmente già disposte a terzi e/o verranno concordate con altri soggetti se sarà possibile un uso promiscuo del bene richiesto.

5.Nell'ipotesi, vi siano più richieste d'uso di beni mobili o immobili e non sia possibile concordare tra i soggetti interessati, un uso promiscuo degli stessi, la concessione verrà effettuata dando priorità:

- 1) alle attività gratuite rivolte alla cittadinanza in genere;
- 2) alle attività il cui utile ricavato venga destinato a scopi di beneficenza;
- 3) alla data di arrivo delle istanze.

6.Negli atti di concessione, in uso, siano essi adottati dalla giunta che dal sindaco, dovrà risultare una stima del valore del bene dato in concessione, comprese le eventuali spese di gestione, la gratuità o il corrispettivo richiesto nonché l'onere differenziale che resterà a carico dell'amministrazione comunale.

7.Gli atti di concessione, adottati dalla giunta o dal sindaco, secondo le rispettive competenze, debbono prevedere idonee garanzie per quanto concerne la cura e tutela del bene nonché la pulizia, la manutenzione, la corretta conservazione del bene concesso in uso e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del comune per l'uso dello stesso.

8.Nel caso di concessione di beni patrimoniali mobili o immobili aventi valore particolarmente rilevante, l'amministrazione comunale potrà prevedere, oltre alle garanzie ordinarie, ulteriori forme di tutela che assicurino l'obbligazione del concessionario in relazione al valore del bene ed all'impegno finanziario assunto dall'amministrazione stessa.

-Art. 9 - Modalità di concessione di prestazioni o servizi erogati con

-----  
personale comunale  
-----

1.I soggetti che intendono beneficiare dei vantaggi economici derivanti dalle prestazioni d'opera o della realizzazione di servizi con personale comunale, dovranno presentare una istanza di concessione al sindaco.

Alla domanda dovranno essere allegati il programma dell'attività svolta o il progetto riguardante l'iniziativa e/o le manifestazioni da realizzare con l'ausilio delle prestazioni d'opera di personale comunale.

2.La concessione delle prestazioni e dei servizi è subordinata all'attività propria dell'amm.ne comunale all'attività già disposta a favore di terzi e viene disposta, di volta in volta dal sindaco, con un apposito atto, il cui schema tipo sarà allegato al presente regolamento.

3.Nell'atto di concessione dovrà essere indicato l'onere che corrisponde alle prestazioni o servizi erogati.

--TITOLO IV--  
DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE

-Art. 10 - Soggetti beneficiari

1. Nei settori d'intervento individuati dal presente regolamento e per le attività descritte nello stesso, l'amministrazione può concedere l'attribuzione dei vantaggi economici previsti all'art. 7, del presente regolamento a favore di:

- a) Persone residenti o normalmente presenti nel comune sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente regolamento;
- b) Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della popolazione del comune;
- c) Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre Istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del comune;
- d) Associazioni non riconosciute e/o comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del comune;

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di vantaggi economici, può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e/o comitati ecc... per sostenere specifiche iniziative che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere, colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del comune assuma rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto. L'entità del vantaggio economico non potrà tuttavia superare i limiti previsti dalle norme vigenti per l'intervento.

--TITOLO V--  
SETTORI D'INTERVENTO

-Art. 11 - Elenco dei settori e delle attività per le quali possono essere concesse le provvidenze previste del regolamento.

1. I settori per i quali l'amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nel limite delle risorse di cui dispone, indicate di anno in anno nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso, sono di norma, i seguenti:

- a) Assistenza e sicurezza sociale;
- b) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
- c) Sviluppo economico;
- d) Attività culturali ed educative;
- e) Tutela dei valori ambientali;
- f) Interventi straordinari;

2. A ciascun settore d'intervento corrispondono in linea di massima, le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano e che di seguito vengono individuate o iniziative e attività analoghe.

- a) - ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE.

-protezione e tutela del bambino;

- protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- prevenzione e recupero delle tossicodipendenze;
- prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale,finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite;
- sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fini di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- interventi diretti in tutti i casi nei quali, per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti, non sia possibile avvalersi dei servizi pubblici esistenti.

#### b) - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE.

- Promozione sostegno e sviluppo delle attività sportive finalizzate alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani;
- sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica, da parte di persone residenti nel comune, di attività sportive amatoriali, di attività ricreative e/o del tempo libero;
- quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità crevalcorese, possono essere concesse agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale anche alle società ed organizzazioni che curino prevalentemente sport di tipo professionistico.
- organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

#### c) - SVILUPPO ECONOMICO

- L'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e manifestazioni simili, sia che si tengano sul territorio del comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel comune;
- l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione alle stesse sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel comune;
- Manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico, storico, delle produzioni tipiche locali che abbiano per fine di

- incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
- realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
- realizzazione di interventi per la promozione, l'innovazione e a sostegno dell'imprenditoria locale di tutti i settori economici

#### d) - ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

- Attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale ;
- attività teatrali e musicali di pregio artistico o promozionali,
- attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità;
- promozione di scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del comune e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;
- convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;

#### e) - TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

- Sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operino in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione;

#### f) - INTERVENTI STRAORDINARI

- L'amministrazione comunale può sostenere iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle indicate nei settori in precedenza descritti, che abbiano carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale a favore della cittadinanza crevalcorese, se non perseguono scopi di lucro.

### --TITOLO VI-- DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 12 - Norme di salvaguardia per l'integrità del bilancio e relative

-----  
alla responsabilità dell'amministrazione comunale  
-----

1. La concessione in uso gratuito o agevolato dei beni patrimoniali del comune o di prestazioni erogate con l'ausilio di personale comunale, disposte dal sindaco, verranno ratificate dalla giunta comunale con l'assunzione di un atto di ricognizione annuale che verrà predisposta da ogni settore entro l'anno finanziario di riferimento.

2. Per salvaguardare l'integrità del bilancio comunale in conformità a quanto previsto all'art. 59 comma 10 del regolamento di contabilità, la giunta comunale nel disporre con propri atti di contribuire alle iniziative meritevoli di sostegno, individuate dal presente regolamento, dispone l'annotazione delle seguenti scritture contabili:

- a) entrata eventuale da riscuotere,
- b) contributo figurativo in natura erogato,
- c) entrata figurativa pari al contributo di cui al precedente punto b.

3. Il comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici e privati associazioni o comitati ecc...e fra qualsiasi altro destinatario di benefici economici dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

4. Il comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici economici, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici privati ed associazioni che ricevono dal comune benefici economici, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario, facciano parte rappresentanti nominati dal comune stesso.

5. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del comune il quale verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere, con atto da adottarsi dall'organo che ha assunto il provvedimento di concessione, l'erogazione del beneficio economico corrisposto e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

6. La concessione dei beni o di prestazioni erogate con personale comunale è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

7. Gli interventi del comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire soltanto attraverso la concessione dell'uso gratuito o agevolato di impianti, strutture, locali, attrezzature comunali, ecc. di prestazioni d'opera o di servizi svolti da personale comunale. Le spese di ospitalità rappresentanza e simili effettuate dagli enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni.

8. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono benefici economici per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del comune.

9. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, i comitati, le singole persone, che ricevono benefici economici o di altra natura da parte del comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti particolari, sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del comune.

-Art. 13 - Concessione del patrocinio comunale ad iniziative e manifesta-----

-----  
zioni

-----



Il patrocinio costituisce il riconoscimento tangibile ed autorevole da parte dell'amministrazione comunale delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private di particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale ed economico.

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dal sindaco.

2. Il patrocinio concesso dal comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

3. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

-Art. 14 - Procedura amministrativa

-----

1. Le istanze presentate nei termini e modi fissati dal regolamento, per l'ottenimento di benefici economici verranno, come previsto dalla legge 241/90 e dal regolamento comunale, assegnati ad un responsabile del procedimento, il quale avrà cura di comunicare l'esito delle decisioni assunte dagli organi competenti entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, nel caso in cui si debbano attivare delle convenzioni, entro 30 giorni per tutte le restanti concessioni.

2. I responsabili dei procedimenti per l'attribuzione dei vantaggi economici di cui al presente regolamento, sono da individuarsi, di norma, nei titolari delle funzioni attinenti l'istanza presentata.

3. Il responsabile del procedimento dovrà predisporre l'atto necessario, previa consultazione degli uffici che di norma gestiscono i beni richiesti o del direttore di settore in cui è collocato il personale che s'intende utilizzare per prestazioni a terzi.